



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN SEDE STRAORDINARIA

17 maggio 2022 – Prima convocazione

19 maggio 2022 – Seconda convocazione

**Relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione di Spindox S.p.A.
sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti**

Signori Azionisti,

le presenti relazioni (le “**Relazioni**”) sono state redatte dal Consiglio di Amministrazione di Spindox S.p.A. (“**Spindox**” o la “**Società**”), per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti della Società convocata, in sede straordinaria, in data 17 maggio 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 19 maggio 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Fusione per incorporazione di Plan Soft S.r.l. e Plan Net s.r.l. in Spindox S.p.A.
- 2) Modifica degli articoli 11, 12, 13, 18 e 21 del vigente testo di statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia.

Come meglio indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea, si precisa che in ragione del persistere dell’epidemia da Covid-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società, nonché in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, (c.d. Decreto “Cura Italia”), **la riunione si svolgerà con l’intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**, senza partecipazione fisica da parte dei Soci e pertanto restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

1. Fusione per incorporazione di Plan Soft S.r.l. e Plan Net s.r.l. in Spindox S.p.A.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la fusione per incorporazione delle società direttamente ed indirettamente controllate Plan Net S.r.l., con sede legale in Firenze Via Ippolito Rossellini n.25, capitale sociale pari a Euro 10.400,00 I.v., C.F. e P.IVA 04667680484, iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze al n. 469908 (“**Plan Net**”) e Plan Soft S.r.l., con sede legale in Firenze Via Ippolito Rossellini n.25, capitale sociale pari a Euro 35.000,00 I.v., C.F. e P.IVA 02246970483, iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze al n. 497148 (“**Plan Soft**”) e, congiuntamente a Plan Net, le “**Società Incorporande**”) in Spindox (la “**Fusione**”).

A tale scopo tutti gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione hanno predisposto il progetto di fusione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-ter del Cod. Civ.

Spindox detiene direttamente ed indirettamente l’intero capitale sociale delle Società Incorporande ed in particolare:

- o direttamente il 100% del capitale sociale di Plan Net ed il 30% del capitale sociale di Plan Soft;
- o indirettamente, tramite Plan Net, il 70% del capitale sociale di Plan Soft.

La proposta Fusione è motivata dall’esigenza di procedere alla concentrazione in capo all’incorporante Spindox dell’attività svolta da Plan Soft (si segnala che l’attività di Plan Net è limitata alla detenzione della partecipazione in Plan Soft).

Plan Soft è una realtà consolidata nell’ambito della consulenza e dello sviluppo di *software* nel contesto toscano, con una presenza significativa soprattutto nei comparti della grande distribuzione organizzata e dell’industria farmaceutica. Le competenze di Plan Soft vanno dal mondo degli *analytics* a quello del *cloud computing*, coprendo le principali tecnologie di sviluppo *software*: .Net, Java, embedded (Yocto e Buildroot) e mobile ibrido e nativo (Xamarin, Flutter, Cordova, React, Android e Swift).

Per effetto della proposta riorganizzazione societaria, la Società ritiene che si otterrà una ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti delle attività attualmente frazionate in capo alle società coinvolte nella Fusione oltre che un risparmio dei costi di struttura a seguito dell’eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative.

Alla luce della catena partecipativa trovano applicazione tutte le semplificazioni procedurali previste dall’art. 2505 del Cod. Civ. stante l’assenza del rapporto di cambio e l’inutilità delle valutazioni patrimoniali finalizzate alla determinazione della sua congruità e degli elementi informativi previsti nel procedimento ordinario. Conseguentemente non trovano applicazione le disposizioni degli artt.:

- 2501-ter, primo comma, n. 3 del Cod. Civ.: rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro;
- 2501-ter, primo comma, n. 4 del Cod. Civ.: modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 2501-ter, primo comma, n. 5 del Cod. Civ.: data dalla quale tali azioni o quote (quelle di cui al comma precedente) partecipano agli utili;
- 2501-quinquies del Cod. Civ.: Relazione dell’organo amministrativo;
- 2501-sexies del Cod. Civ.: Relazione degli esperti.

Ai sensi dell’articolo 2504-bis, secondo comma, del Cod. Civ., gli effetti giuridici della fusione si produrranno dalla data in cui sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2504 Cod. Civ., ovvero da altra data eventualmente stabilita nell’atto di fusione (la “**Data di Efficacia**”).

A decorrere dalla Data di Efficacia, Spindox subentrerà in tutti i rapporti giuridici delle Società Incorporande, assumendone tutti i diritti ed obblighi; sempre a partire dalla Data di Efficacia, cesseranno altresì tutte le cariche sociali delle Società Incorporande e si estingueranno tutte le eventuali procure rilasciate in precedenza.

Ai sensi degli articoli 2504-bis, terzo comma, del Cod. Civ. e 172, nono comma, del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), le operazioni compiute dalle Società Incorporande verranno imputate al bilancio della

incorporante Spindox e gli effetti fiscali e contabili dell'operazione di Fusione decorreranno dal primo giorno dell'esercizio in corso alla Data di Efficacia (c.d. effetto retroattivo).

Non esistono categorie particolari di soci e/o possessori di titoli diversi dalle azioni per i quali è previsto un trattamento particolare o privilegiato.

Non sussistono e non vi saranno vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Si precisa altresì che non si è nella fattispecie della cd. "fusione con indebitamento" di cui all'articolo 2501-bis del Cod. Civ. non avendo contratto l'Incorporante Spindox alcun debito rispetto al quale il patrimonio delle Società Incorporande sia stato assunto quale garanzia generica e/o fonte di rimborso.

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'assemblea degli azionisti di Spindox S.p.A., in sede straordinaria,

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta;*
- *preso atto del progetto di fusione di Plan Soft S.r.l. e Plan Net s.r.l. in Spindox S.p.A. e dell'ulteriore documentazione messa a disposizione,*

delibera

1. *di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Plan Soft S.r.l. e Plan Net s.r.l. in Spindox S.p.A. e la correlata documentazione;*
2. *di autorizzare tutti i membri dell'organo amministrativo disgiuntamente tra loro, non appena possibile a norma di legge, a concludere la deliberata fusione, stipulando l'atto relativo e ogni clausola inerente, stabilendo la decorrenza degli effetti della fusione, anche in difformità a quanto previsto nel progetto di fusione, con tutte le facoltà per addivenire all'identificazione dei cespiti che verranno assunti dalla società incorporante, effettuare e perfezionare qualsiasi pratica e operazione occorrente, eseguire le operazioni contabili conseguenti alla fusione e fare quant'altro si rendesse necessario o utile in dipendenza della fusione stessa, con facoltà di sostituire a se stessi altri procuratori per queste specifiche finalità;*
3. *di autorizzare tutti i membri dell'organo amministrativo disgiuntamente tra loro, ad apportare alle odierne delibere le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e per gli altri eventuali adempimenti."*

2. Modifica degli articoli 11, 12, 13, 18 e 21 del vigente testo di statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia.

Signori Azionisti,

la proposta di modifica dello Statuto sociale è finalizzata a recepire quanto comunicato da Borsa Italiana S.p.A. nell'avviso n. 31776 pubblicato in data 27 settembre 2021, avente ad oggetto le attività di "rebranding" dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti a seguito dell'acquisizione del "Gruppo Borsa Italiana" da parte di Euronext N.V.

Nel contesto delle menzionate attività di "rebranding", a partire dal 25 ottobre 2021, il mercato AIM Italia è stato ridenominato Euronext Growth Milan e la figura del Nominated Adviser è stata ridenominata Euronext Growth Advisor. In forza di tale modifica, si evidenzia quindi l'opportunità di aggiornare tutti i riferimenti alle precedenti denominazioni presenti nel vigente testo di statuto sociale.

In particolare, si propone la modifica dei riferimenti all'AIM Italia, al Regolamento Emittenti AIM Italia e al Nominated Adviser contenuti, a seconda dei casi, negli articoli 11, 12, 13, 18 e 21 del vigente testo di statuto sociale.

Viene di seguito riportata l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta (in rosso barrato sono evidenziate le eliminazioni e in azzurro sono evidenziate le aggiunte).

Testo Vigente	Modifiche Proposte
<u>Articolo 11</u>	<u>Articolo 11</u>
Trasferibilità e negoziazione delle Azioni	Trasferibilità e negoziazione delle Azioni
<i>invariato</i>	<i>invariato</i>
11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, ivi incluso il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (" AIM Italia ", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale " Regolamento Emittenti AIM Italia ").	11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, ivi incluso il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia Euronext Growth Milan , organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (" AIM Italia Euronext Growth Milan ", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale " Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan ").
<u>Articolo 12</u>	<u>Articolo 12</u>
Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio – Obbligo di acquisto e diritto di acquisto – Revoca	Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio – Obbligo di acquisto e diritto di acquisto – Revoca
<i>Offerta pubblica di acquisto e scambio</i>	<i>Offerta pubblica di acquisto e scambio</i>
12.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, " TUF ") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la " disciplina richiamata ") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.	12.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull' AIM Italia Euronext Growth Milan , si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, " TUF ") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la " disciplina richiamata ") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

<p>12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>	<p>12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>
<p><i>invariato</i></p>	<p><i>invariato</i></p>
<p>12.4. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-<i>quater</i> della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.</p>	<p>12.4. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-<i>quater</i> della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia Euronext Growth Milan.</p>
<p><u>Obbligo di acquisto e diritto di acquisto</u></p> <p>12.5. La Società, a partire dal momento in cui le Azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, rende altresì applicabile per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto").</p>	<p><u>Obbligo di acquisto e diritto di acquisto</u></p> <p>12.5. La Società, a partire dal momento in cui le Azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia Euronext Growth Milan, rende altresì applicabile per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto").</p>
<p><i>invariato</i></p>	<p><i>invariato</i></p>
<p><u>Revoca</u></p> <p>12.8. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il <i>Nominated Adviser</i> e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.</p>	<p><u>Revoca</u></p> <p>12.8. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.</p>
<p>12.9. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>	<p>12.9. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente</p>

	disposizione statutaria.
<u>Articolo 13</u>	<u>Articolo 13</u>
Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti	Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
<p>13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la “Disciplina richiamata in materia di partecipazioni rilevanti”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.</p>	<p>13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la “Disciplina richiamata in materia di partecipazioni rilevanti”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.</p>
<i>invariato</i>	<i>invariato</i>
<p>13.3. Il verificarsi di un “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro i termini previsti dalla Disciplina richiamata in materia di partecipazioni rilevanti.</p>	<p>13.3. Il verificarsi di un “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan) deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro i termini previsti dalla Disciplina richiamata in materia di partecipazioni rilevanti.</p>
<i>invariato</i>	<i>invariato</i>
<u>Articolo 18</u>	<u>Articolo 18</u>
Competenze e maggioranze	Competenze e maggioranze
<p>18.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “<i>reverse take over</i>” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; e (iii) richiesta di revoca delle Azioni della Società dalle negoziazioni, fermo quanto previsto al</p>	<p>18.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “<i>reverse take over</i>” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan; e (iii) richiesta di revoca</p>

precedente articolo 12. L'assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.	delle Azioni della Società dalle negoziazioni, fermo quanto previsto al precedente articolo 12. L'assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.
<i>invariato</i>	<i>invariato</i>
<u>Articolo 21</u> Nomina degli amministratori	<u>Articolo 21</u> Nomina degli amministratori
21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Non possono essere nominati amministratori le persone giuridiche. Qualora le Azioni o altri strumenti finanziari ad esse collegati siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (l'“ Amministratore Indipendente ”).	21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Non possono essere nominati amministratori le persone giuridiche. Qualora le Azioni o altri strumenti finanziari ad esse collegati siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia Euronext Growth Milan , almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (l'“ Amministratore Indipendente ”).
<i>invariato</i>	<i>invariato</i>
21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo; ogni lista deve altresì contenere ed espressamente indicare almeno 1 (un) candidato alla carica di Amministratore Indipendente. Le liste contengono, inoltre, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale sociale detenuto; (ii) un'informativa sulle caratteristiche professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente; e (iv) un documento rilasciato dal <i>Nominated Adviser</i> della Società attestante che il candidato Amministratore Indipendente indicato nella lista è stato preventivamente individuato ovvero valutato positivamente dal <i>Nominated Adviser</i> stesso.	21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo; ogni lista deve altresì contenere ed espressamente indicare almeno 1 (un) candidato alla carica di Amministratore Indipendente. Le liste contengono, inoltre, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale sociale detenuto; (ii) un'informativa sulle caratteristiche professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente; e (iv) un documento rilasciato dal <i>Nominated Adviser</i> dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato Amministratore Indipendente indicato nella lista è stato preventivamente individuato ovvero valutato positivamente dal <i>Nominated Adviser</i> dall'Euronext Growth Advisor .
<i>invariato</i>	<i>invariato</i>

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'assemblea degli azionisti di Spindox S.p.A., in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,

delibera

1. *di approvare la modifica degli articoli 11, 12, 13, 18 e 21 del vigente testo di statuto sociale, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa degli amministratori che sarà allegata al verbale assembleare, al fine di adeguare lo statuto sociale alla ridenominazione del mercato AIM Italia;*
2. *di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente Giulia Gestri, con possibilità di subdelega, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese.*

Le presenti Relazioni sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Milano, Via Bisceglie n. 76, e sul sito internet di Spindox (www.spindox.it), nella Sezione "Investors", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Milano, 29 aprile 2022

Per il consiglio di amministrazione

Il Presidente

Giulia Gestri